

**INPS: CONGEDO PARENTALE - AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER "UN ULTERIORE MESE"**

La l. n. 197/2022, in vigore dall'1/1/23, ha modificato l'art. 34, c. 1, del d.lgs. n. 151/2001 e, in particolare, disposto l'aumento dell'indennità di congedo parentale (la cd astensione facoltativa di maternità/paternità) dal 30% all'80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o di affidamento (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1, pag. 88 e n. 19 del 2023).

L'art. 1, c. 179, della l. n. 213/2023, è nuovamente intervenuto sul comma 1 dell'art. 34 del d.lgs. n. 151/2001 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024, pag. 71), prevedendo, dall'1/1/24, l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% al 60% della retribuzione per un'ulteriore mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l'elevazione dell'indennità per l'ulteriore mese è pari all'80% della retribuzione (invece del 60%).

Di conseguenza, con la [circolare 18/4/2024 n. 57](#), l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni di **carattere amministrativo e operativo** per i lavoratori dipendenti del settore privato.

L'aumento dell'indennità per un'ulteriore mensilità: **(i)** opera **in alternativa tra i genitori**: non spetta, cioè, per un mese ciascuno; **(ii)** si applica ai lavoratori dipendenti che, anche per un solo giorno, **terminino il congedo di maternità** (o, in alternativa, di paternità) **dopo il 31/12/23**.

**L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti**: ne sono escluse, quindi, tutte le altre categorie; pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro no, l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il 2024) spetta al solo genitore lavoratore subordinato.

La modifica normativa recata dalla l. n. 213/2023 **non aggiunge un mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (80% per il 2024) per un ulteriore mese** dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro.

Tale elevazione: **(i)** è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore; **(ii)** si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari; **(iii)** interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L'ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il 2024) è **uno solo per entrambi i genitori** e **può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi**. La fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di goderne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Fermo restando la sua durata massima complessiva di 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), **il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito:**

- **1 mese** è indennizzato **all'80%** della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- **1 ulteriore mese** è indennizzato **al 60%** della retribuzione (**80% per il 2024**), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- **7 mesi** sono indennizzati al **30%**, a prescindere dalla situazione reddituale;
- **i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati**, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'art. 34, c. 3, del d.lgs. n. 151/2001 (l'indennità al 30% della retribuzione spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria).

Come innanzi indicato, l'elevazione dell'indennità trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che, anche per un solo giorno, terminino il congedo di maternità (o, in alternativa, di paternità) dopo il 31/12/23; relativamente a tale aspetto, nella circolare n. 57/2024 l'Istituto ha riportato sette **esempi**, "al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma".

Nella circolare di cui si tratta sono inoltre indicati i **nuovi codici evento** da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, **l'obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024** (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).

**Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici precedentemente in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, "i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione".** Tale "sistemazione" può essere effettuata sui flussi di competenza **da aprile 2024 a giugno 2024**.

I datori di lavoro che avessero già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l'indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), «potranno conguagliare la prestazione con integrazione all'80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice "L330" con indicazione 04.2024 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice "M047"» ([messaggio INPS 26/4/2024 n. 1629](#)).

(\*) **Art. 34, c. 1, del d.lgs. n. 151/2001**

<b>Testo in vigore dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023</b>	<b>Testo vigente dall'1 gennaio 2024</b>
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, <i>elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.</i> I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. (...)	1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, <i>elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.</i> I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. (...)